



PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società

MARMOLES MAN SRL

in data 15 gennaio 2024

1. Oggetto e finalità

Il Sistema Whistleblowing è uno strumento mediante il quale i dipendenti o le terze parti di un'azienda (quali ad esempio fornitori o clienti) possono segnalare in maniera riservata e protetta eventuali illeciti di cui sono venuti a conoscenza in ragione del proprio contesto lavorativo.

A seguito del recepimento della Direttiva UE 2019/1937 tramite il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, l'adozione dello strumento è divenuta obbligatoria per le aziende con all'attivo almeno 50 dipendenti e/o che hanno adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001.

La nuova normativa prevede l'obbligo di predisposizione di canali di segnalazione **utilizzabili in via progressiva e sussidiaria (e NON alternativa)**:

- i. Canale Interno,
- ii. Canale Esterno,
- iii. Divulgazione pubblica o denuncia all'A.G.

Il Gestore dei canali interni adottati da **MARMOLES MAN SRL** (di seguito solo "MARMOLES MAN") è l'Organismo di Vigilanza, soggetto collegiale composto da membri esterni all'Azienda, dotato di autonomia e indipendenza ed in grado di offrire adeguate garanzie di riservatezza e protezione dei dati.

Le finalità:

- Introdurre, oltre ai controlli ordinari, un sistema di controllo reciproco esteso ad ogni singola risorsa umana che possa garantire l'anonimato. L'informazione, infatti, viene inviata all'Organismo di Vigilanza nella persona del Presidente *pro tempore*, il quale, avrà piena responsabilità nel garantire l'anonimato della persona che ha effettuato la segnalazione.
- Adottare un sistema di monitoraggio e segnalazione che consenta l'individuazione anticipata di una soluzione a determinate problematiche nonché la prevenzione di altre.
- Essere compliance rispetto alla normativa nazionale ed europea vigente in materia.

MARMOLES MAN è tenuta a mettere a disposizione dei vari soggetti interessati ("stakeholders") informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sia interne che esterne.

1.a. Soggetti

Sono stakeholders e quindi destinatari delle tutele e della protezione garantite dalla normativa:

- Lavoratori subordinati;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ente;
- Fornitori, subfornitori e dipendenti di questi;
- Liberi professionisti e consulenti;
- Lavoratori somministrati;
- Volontari e tirocinanti, a prescindere dalla corresponsione a loro favore di rimborso spese o meno;
- Soci e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- Coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con l'ente (in fase di trattative precontrattuali), nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova.

2. Segnalazioni

2.1 Oggetto della Segnalazione

Oggetto di segnalazione ai fini della normativa Whistleblowing sono quelle **violazioni** e ogni condotta attiva ed omissiva, conclamata o sospetta, suscettibile di rappresentare una violazione:

- i. delle prescrizioni contenute nel Decreto 231;
- ii. delle prescrizioni contenute nel Modello 231 della Società inclusi i protocolli di controllo e le procedure che ne costituiscono parte integrante;
- iii. del Codice Etico della Società.

NON costituiscono violazioni e dunque non possono essere oggetto di segnalazione:

- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni che sono già di dominio pubblico;
- le c.d. "voci di corridoio", ovvero quelle informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni per la loro natura scarsamente attendibili;
- le mere rimostranze personali del segnalante;
- le rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione o ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi;
- le c.d. "irregolarità", da intendersi come quelle situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico. Esse, precedentemente annoverate tra le violazioni del diritto nazionale, a seguito della novella non comportano *in re ipsa* oggetto di segnalazione ma possono costituire elementi sintomatici riconducibili all'art. 2, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 24/2023 tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

2.2. Contenuto della segnalazione

Per permettere la corretta ricostruzione dei fatti e delle condotte irregolari, è richiesto di circostanziare quanto più possibile la segnalazione, che dunque deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- le generalità della persona che effettua la segnalazione (fatti salvi i casi di segnalazione anonima - v. p.to 2.3);
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione;
- una chiara, completa e circostanziata descrizione dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati e altre eventuali persone coinvolte;
- eventualmente, i recapiti per essere contattati in via riservata.

È utile allegare documenti a supporto così da fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché indicare altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Qualora la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il gestore della segnalazione può domandare al segnalante, qualora possibile (ovvero se nella segnalazione sono presenti i dati di contatto), ulteriori elementi integrativi tramite lo stesso canale dedicato, ovvero anche di persona, qualora questi abbia richiesto un incontro diretto.

2.3. Segnalazioni Anonime

Sono anonime le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità dell'autore.

Le segnalazioni anonime sono equiparate alle segnalazioni ordinarie e gestite secondo i medesimi criteri, ad eccezione della richiesta di ulteriori elementi integrativi (non essendo stati forniti i dati di contatto).

2.4. Segnalazione inviata a soggetto non competente

Qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'Azienda e nel momento in cui il segnalante dichiara di volersi avvalere delle tutele in materia di Whistleblowing, ovvero tale volontà sia desumibile dal contenuto della segnalazione, la segnalazione sarà considerata "segnalazione Whistleblowing" e sarà trasmessa entro 7 giorni dalla ricezione all'Organismo di Vigilanza, dandone contestuale notizia al segnalante.

3. Requisiti normativi

L'Azienda, sentite le rappresentanze e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attiva al proprio interno degli appositi canali di segnalazione definendo le procedure per la ricezione delle segnalazioni in un apposito atto organizzativo.

L'atto organizzativo include:

- il ruolo e i compiti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni;
- le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura di Whistleblowing e alle disposizioni di legge.

La gestione dei canali di segnalazione interna è affidata alternativamente a:

- un soggetto o un ufficio interno con personale autonomo dedicato e specificamente formato a tal fine;
- un soggetto esterno, anch'esso autonomo e specificamente formato;
- obbligatoriamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nei soggetti del settore pubblico con l'obbligo di istituire tale figura.

MARMOLES MAN **ha scelto la nomina di soggetto esterno** così da garantire autonomia ed indipendenza nella gestione della segnalazione.

4. Tutele

Il D.Lgs. 24/2023 ha previsto un sistema di protezioni che comprende:

- 1) La tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione;
- 2) La tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
- 3) Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Non sono valide le rinunce e transazioni aventi a oggetto i mezzi di tutela previsti dal decreto se non sottoscritte nelle sedi protette giudiziarie, amministrative o sindacali ex art. 2113, co. 4 c.c..

In ragione dell'estensione dell'ambito di applicazione soggettiva della normativa di riferimento, sono altresì destinatari delle tutele e della protezione garantite dalla normativa:

- Facilitatore, ovvero la persona fisica che eventualmente assiste (fornisce consulenza o sostegno) il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- Colleghi di lavoro, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- Enti di proprietà del segnalante, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, del segnalante;
- Enti presso i quali il segnalante lavora;
- Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

4.1. Tutela della riservatezza

L'Odv, che riceve e gestisce le segnalazioni, adotta ogni misura necessaria a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante; sono osservati i principi di limitazione e minimizzazione previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali e i dati raccolti non potranno essere utilizzati oltre quanto necessario per dare seguito alla segnalazione.

Senza il consenso del diretto interessato, non possono essere rivelate a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere la segnalazione né l'identità del segnalante né qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente tale identità.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. che impone l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza - e comunque non oltre la chiusura di tale fase.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La segnalazione è sottratta all'accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e al diritto di accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013.

È parimenti assicurata la tutela della riservatezza del facilitatore che assiste il segnalante e delle persone differenti dal segnalato ma menzionate nella segnalazione.

4.2. Tutela da ritorsioni

Il segnalante è tutelato da ogni ritorsione a suo danno, da intendersi come *“qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al segnalante o al denunciante, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto”*. È inoltre previsto l'inversione dell'onere della prova in ordine alla natura ritorsiva della condotta e al danno subito.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono inquadrabili come ritorsioni:

- Licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- Retrocessione di grado o mancata promozione;
- Mutamento di funzioni, cambiamento del luogo o dell'orario di lavoro, riduzione dello stipendio;
- Sospensione della formazione o restrizioni all'accesso ad essa;
- Note di demerito o referenze negative;
- Adozione di misure disciplinari o di diversa sanzione, anche pecuniaria;
- Coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- Discriminazione o analoghe forme di trattamento sfavorevole;
- Mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- Mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- Danni alla reputazione della persona o pregiudizi economici finanziari, quali la perdita di redditi o di opportunità economiche;
- Inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare una futura occupazione nel settore o nell'industria;
- Conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- Annullamento di una licenza o di un permesso;

- Richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Per beneficiare della tutela avverso le ritorsioni è richiesto che la segnalazione/divulgazione pubblica/denuncia all'A.G.:

- sia stata effettuata in base alla ragionevole convinzione che le informazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- sia stata effettuata nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 24/2023;
- si collochi in rapporto di consequenzialità con le misure ritorsive subite;
- non poggi esclusivamente su meri sospetti o voci di corridoio.

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità (v. infra - 4.3), la tutela prevista in caso di ritorsioni **non** è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia e diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

4.3 Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

Unitamente alle tutele accordate al segnalante/denunciante/divulgatore, la legge riconosce alcune limitazioni di responsabilità a seguito della rivelazione o diffusione di determinate categorie di informazioni che, in circostanze diverse, comporterebbero dei profili di responsabilità civile, penale o amministrativa in capo all'autore.

Nello specifico, il fatto non configura illecito, se commesso in presenza della predetta scriminante, nelle ipotesi di:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Per beneficiare dell'esclusione di responsabilità è richiesta la contemporanea sussistenza di due specifici requisiti:

- 1) Fondati motivi al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione;
- 2) La segnalazione/divulgazione/denuncia deve essere stata effettuata nel rispetto delle condizioni di cui al D.Lgs. 24/2023 (fondato motivo di ritenere veritiere le informazioni a fondamento delle segnalazioni, impiego del canale interno o esterno, effettuazione della divulgazione pubblica secondo le modalità di legge).

(i) UTILIZZO DEL CANALE INTERNO

Il segnalante può trasmettere la propria segnalazione, unitamente ad eventuali documenti a supporto, ai seguenti recapiti:

- **posta raccomandata:** Organismo di Vigilanza c/o MARMOLE MAN Srl, Viale Domenico Zaccagna n. 38, 54033 Carrara (MS). Si raccomanda l'invio della segnalazione in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante, un indirizzo e un numero di telefono ove poter essere ricontattato, il tutto unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento; la seconda con oggetto e descrizione della segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe

dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata all'Organismo di Vigilanza");

- in **forma orale** tramite incontro da richiedere attraverso l'invio di posta raccomandata (come sopra); la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura della funzione designata addetto mediante verbale. Il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

L'Organismo di Vigilanza tiene traccia scritta di tutte le segnalazioni ricevute predisponendo un apposito Registro delle Segnalazioni. Periodicamente vengono effettuati dei controlli di completezza al fine di accertare che tutte le segnalazioni pervenute siano state trattate e inserite nel Registro delle Segnalazioni.

Acquisita la segnalazione si procederà a effettuare una verifica preliminare sull'ammissibilità e la fondatezza della stessa. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della segnalazione non verranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno immediatamente cancellati. In caso di esito positivo della verifica preliminare, verrà dato opportuno seguito alla segnalazione mantenendo, se del caso, le interlocuzioni con il whistleblower e domandandogli chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori tramite il canale dedicato o anche tramite incontri dal vivo, qualora vi acconsenta.

Se necessario verranno acquisiti atti e documenti e coinvolte terze persone tramite audizioni o altro genere di richieste.

Il sistema di segnalazione adottato internamente garantisce al segnalante l'opportuna riservatezza in merito alla sua identità, al contenuto della segnalazione e alla documentazione fornita.

La protezione è estesa non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del whistleblower.

Le informazioni circa le violazioni fornite dal whistleblower saranno utilizzate dall'Organismo di Vigilanza solo ed esclusivamente al fine di dare seguito alla segnalazione stessa e non verranno in alcun altro modo impiegate o divulgate.

Qualora, su richiesta del segnalante, la segnalazione è effettuata in forma orale nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, o in alternativa entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, deve essere fornito un riscontro alla segnalazione stessa.

(ii) UTILIZZO DEL CANALE ESTERNO

Si rammenta come il nuovo D.Lgs. n. 24/2023 abbia introdotto anche un canale di segnalazione "esterna", **Canale Esterno**, gestito dall'ANAC e raggiungibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Il Canale Esterno va usato a certe condizioni:

- i. se non è presente il canale di segnalazione interna in quanto non obbligatorio, oppure è presente ma non attivo, oppure attivo ma non conforme al D.Lgs. n. 24/2023;
- ii. se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che, in caso di segnalazione interna, non gli verrebbe dato il dovuto seguito o si esporrebbe a un rischio di ritorsione;
- iii. se il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna a cui non è stato dato alcun seguito;
- iv. se il segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

(iii) UTILIZZO DELLA DIVULGAZIONE PUBBLICA O DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

In ultimo, il d.lgs. 24/2023 ha previsto il canale di **Divulgazione Pubblica**, che si sostanzia nel rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite organi di stampa, mezzi elettronici o, in generale,

avvalendosi di mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (es. TV, radio, social network) oppure denunciando il fatto all’Autorità Giudiziaria; quest’ultimo canale è da impiegare in via residuale, quando cioè:

- i. le segnalazioni a mezzo degli altri canali non hanno avuto seguito;
- ii. l’utilizzo degli altri canali espone il segnalante a un rischio di ritorsione (es. quando vi è il fondato timore che il soggetto a cui è stata fatta la segnalazione è colluso con l’autore della violazione stessa o addirittura coinvolto in prima persona);
- iii. la violazione costituisce un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2. Frequenza

Quando necessario.

3. Attrezzature, prodotti e software utilizzati

Non applicabile.

4. Attività

Flusso gramma

Protocollo

I LIVELLO			II LIVELLO	III LIVELLO
CAUTELA PROCEDURALE			CAUTELA SOSTANZIALE	VERIFICHE
Input	Output	Referente di fase	Tracciabilità: controlli, registrazioni e report	Informativa al Comitato Etico
UTILIZZO DEL CANALE INTERNO				
Violazione e ogni condotta attiva ed omissiva, conclamata o sospetta, suscettibile di rappresentare una violazione delle prescrizioni contenute nel Decreto 231: <ul style="list-style-type: none"> ▪ delle prescrizioni contenute nel Modello 	Segnalazione del tentativo di violazione e ogni condotta attiva ed omissiva, conclamata o sospetta, suscettibile di rappresentare una violazione all’Odv mediante utilizzo del canale interno.	Whistleblower	In forma scritta a mezzo posta raccomandata oppure in forma orale, su espressa richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. Qualora, su richiesta del segnalante, la segnalazione è effettuata in forma orale nel corso di un incontro, essa, previo consenso del segnalante, è documentata a cura	L’ODV prende conoscenza della segnalazione

<p>231 della Società inclusi i protocolli di controllo e le procedure che ne costituiscono parte integrante</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ del Codice Etico della Società. 			<p>mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.</p>	
<p>Ricezione della segnalazione</p>	<p>Si prende in carico la segnalazione rilasciando, qualora possibile, al whistleblower un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione. Se anonima, si verifica l'allegazione di evidenze gravi e concordanti a supporto della segnalazione.</p>	<p>Odv</p>	<p>In caso di segnalazione in forma orale e previo consenso del segnalante, essa viene documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto ovvero tramite trascrizione integrale. Il segnalante ha diritto di verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione.</p>	<p>L'Odv prende conoscenza della segnalazione</p>
<p>Salvo casi di complessità, valutazione della segnalazione nei 10 gg successivi: decide se questa sia o meno fondata, se il segnalante rientra tra i soggetti qualificati e se la fattispecie o la condotta segnalata rappresenti una</p>	<p>Se non è fondata, archiviazione della posizione. Se fondata, richiesta di chiarimenti da inviare al soggetto autore della violazione o del tentativo di violazione</p>	<p>Odv</p>	<p>Comunicazioni interne</p> <p>Analisi dei documenti aziendali rilevanti e dei dispositivi assegnati</p> <p>Audizione di persone in grado di riferire informazioni a prova</p>	<p>Gestione della segnalazione - istruttoria</p>

violazione, o anche solo una potenziale minaccia, del Modello 231			o a discarico della violazione segnalata Garanzia anonimato Inserimento nel Registro delle Segnalazioni	
Il soggetto autore della violazione o del tentativo di violazione dovrà rispondere entro il termine concesso dall'Odv	Ricezione delle giustificazioni.	Odv	Inserimento nel Registro delle Segnalazioni	Gestione della Segnalazione - Istruttoria. Verifica nel merito delle giustificazioni adottate.
Se le giustificazioni sono sufficienti e fondate, Se le giustificazioni NON sono sufficienti e/o non sono fondate,	archiviazione della pratica. L'Odv fornirà una relazione al Cda nei 7 gg successivi affinché prendano gli opportuni provvedimenti nei successivi 15 gg. L'Odv fornisce riscontro al whistleblower entro tre mesi dalla data di ricezione di quest'ultima qualora possibile	Odv e Cda	Inserimento nel Registro delle Segnalazioni Comunicazioni al whistleblower. Monitoraggio dell'Odv che la procedura venga positivamente conclusa a tutela del segnalante e dell'oggetto di segnalazione. Report all'Organo di amministrazione del registro delle segnalazioni in forma anonima ed esiti delle analisi effettuate.	Invio copia del provvedimento al Cda affinché valuti adeguatezza eventuali procedure aziendali. Invio copia della relazione e del provvedimento al Collegio sindacale e Revisore Legale.
UTILIZZO DEL CANALE ESTERNO				
Stessi Input del canale interno I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:	Segnalazione del tentativo di violazione all'ANAC mediante utilizzo del canale esterno.	Whistleblower	Mediante il portale web dedicato presente sul sito dell'ANAC e raggiungibile al link: anticorruzione.it/-/whistleblowing	L'ANAC prende conoscenza della segnalazione Comunicazione all'Odv da parte del whistleblower dell'avvenuto

<p>- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;</p> <p>- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;</p> <p>- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;</p> <p>- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;</p>				utilizzo del Canale esterno.
---	--	--	--	------------------------------

Ricezione della segnalazione	Si prende in carico la segnalazione. Se anonima si verifica l'allegazione di evidenze gravi e concordanti a supporto della segnalazione. Viene dato avviso al whistleblower del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante.	ANAC		L'ANAC apre la procedura di gestione della segnalazione
Gestione della segnalazione	L'ANAC cura le interlocuzioni con il segnalante e richiede a quest'ultimo, ove necessario, le opportune integrazioni	ANAC	Viene svolta l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche tramite audizioni e acquisizione di documenti.	L'istruttoria viene completata
Comunicazione al segnalante dell'esito finale della segnalazione	L'ANAC dà riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento	ANAC		Conclusione della procedura di segnalazione.
UTILIZZO DIVULGAZIONE PUBBLICA O DENUNCIA ALL'A.G.				
Stessi Input della segnalazione tramite canale interno ed esterno. I segnalanti possono effettuare	Il segnalante rende di dominio pubblico informazioni sulle violazioni tramite gli organi di stampa, i mezzi elettronici o qualunque altro mezzo di diffusione in grado di	Whistleblower		La segnalazione è stata effettuata. Comunicazione al Comitato Etico da parte del whistleblower

<p>una divulgazione pubblica o denuncia all' A.G. quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la 	<p>raggiungere un numero elevato di persone (es. TV, radio, social network, etc.)</p> <p>Il segnalante presenta atto di denuncia/querela all' Autorità Giudiziaria</p>			<p>dell'avvenuto utilizzo della Divulgazione Pubblica o della presentazione dell'atto di denuncia-querela all' Autorità Giudiziaria.</p>
---	--	--	--	--

segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.				
--	--	--	--	--

5. Controlli, registrazioni e report

Predisposizione di apposita reportistica nel Registro delle Segnalazioni.

6. Istruzioni operative e documenti collegati

a) Istruzioni operative

L'Odv riceve le segnalazioni attraverso i canali sopraindicati e rilascia un avviso di presa in carico al segnalante entro sette giorni dalla data di ricezione qualora possibile. Contestualmente, si instaura un canale di comunicazione tra il segnalante e l'Odv per eventuali richieste o integrazioni. Il segnalante può monitorare lo stato dell'istruttoria richiedendo informazioni per il tramite dei suindicati canali indicando il numero di ricevuta rilasciato alla comunicazione di presa in carico della segnalazione.

L'Odv fornirà riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nell'ambito delle indagini interne, al fine di verificare la fondatezza delle segnalazioni e la veridicità dei fatti segnalati, l'Odv può raccogliere documenti aziendali rilevanti; analizzare i *device* assegnati al segnalato per verificare la sussistenza di prove a conferma della segnalazione come e-mail o messaggi, secondo quanto previsto dal Regolamento aziendale per l'utilizzo dei dispositivi informatici; effettuare interviste a persone che possono riferire informazioni impattanti per provare le violazioni segnalate.

Ai fini dell'attività di verifica, l'Odv può conferire mandato di approfondimento a soggetti terzi, avendo cura di:

- conferire mandato formale, definendo il perimetro di azione e precisando le informazioni che intende ottenere dall'approfondimento richiesto;
- omettere qualsiasi informazione che possa, anche indirettamente, ricondurre all'identità del segnalante;
- omettere qualsiasi informazione relativa al segnalato, laddove non strettamente necessaria al corretto svolgimento dell'incarico affidato;
- ribadire al soggetto incaricato l'obbligo di riservatezza dei dati trattati (nel caso di soggetti esterni alla Società, detto obbligo dovrà essere formalizzato);

Per una completa trasparenza del processo, le segnalazioni archiviate come non rilevanti sono annotate riportando l'oggetto della segnalazione e le motivazioni per cui non si è proceduto con le successive indagini.

I dati e la documentazione eventualmente allegata alla segnalazione saranno conservati per il tempo necessario alla gestione e alla valutazione della segnalazione, comunque non oltre il termine di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

L'identità del segnalante e degli altri soggetti ai quali la normativa in materia di *whistleblowing* estende l'ambito di tutela non potrà essere rivelata a persone diverse dai componenti l'Odv competente a ricevere e gestire le segnalazioni, se non specificamente autorizzate.

Le misure adottate a garanzia della riservatezza del soggetto segnalante non si limitano a proteggere i dati identificativi, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa evincere, anche indirettamente, la sua identità. Un eventuale disvelamento dell'identità del soggetto segnalante a persone diverse da quelle

competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni o comunque autorizzate avverrà con il consenso espresso del segnalante.

La Società si impegna a garantire la protezione da qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Tutto il personale coinvolto, a qualsiasi titolo, nelle diverse fasi afferenti alla gestione delle segnalazioni è tenuto a garantire il massimo livello di riservatezza sui contenuti delle medesime e sulle persone coinvolte nella segnalazione.

La tutela del segnalante non potrà essere garantita qualora sia accertata l'infondatezza e il carattere diffamatorio della segnalazione, configurando in tal modo un comportamento doloso del segnalante.

Qualora, dalle verifiche delle segnalazioni, condotte ai sensi del presente documento, si riscontri un comportamento illecito ascrivibile a personale dipendente, la Società agirà con tempestività ed immediatezza, attraverso misure e provvedimenti sanzionatori adeguati e proporzionati, tenuto conto della gravità nonché della rilevanza penale di tali comportamenti e dell'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato ai fini della normativa nazionale vigente.

Sul punto si rinvia a quanto previsto nel Sistema Sanzionatorio.

Qualora le indagini condotte evidenzino comportamenti dolosi/colposi in capo a soggetti terzi, che hanno avuto e/o hanno in essere rapporti con la Società, la stessa agirà tempestivamente disponendo tutte le misure individuate come necessarie per la propria tutela.

b) documenti collegati

1. Comunicazione di attivazione del sistema whistleblowing.
2. Avviso whistleblowing.
3. Informativa ex artt. 13 e 14, Reg. UE 2016/679.

c) riferimenti normativi

1. **D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001** ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300);
2. **Regolamento (UE) n. 2016/679** (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR);
3. **Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196** (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.;
4. **Direttiva UE 2019/1937** riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (c.d. Whistleblowing);
5. **D. Lgs. n. 24 del 10/03/2023**, pubblicato in G.U. il 15/03/2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937;
6. **Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023** - Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;
7. **"Nuova Disciplina Whistleblowing - Guida operativa per gli Enti Privati"** dell'ottobre 2023 - Confindustria;

Documento n. 1

Comunicazione di attivazione del sistema whistleblowing

....., li

Gent.mo

Sig. ...

Oggetto: Whistleblowing - Nota informativa a tutti gli Stakeholders.

Egr. Sig.re/i,

con il D. Lgs. n. 24 del 10/03/2023 anche la nostra Azienda ha dovuto adottare una Procedura Whistleblowing.

Il Whistleblowing è lo strumento mediante il quale si possono segnalare, **in maniera riservata e protetta**, eventuali illeciti di cui si è venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, vanno intesi come comportamenti meritevoli di segnalazione gli illeciti civili, penali, amministrativi, contabili, aventi a oggetto appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggio, finanziamento al terrorismo, privacy, ovvero condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La segnalazione può essere effettuata per il tramite di tre canali utilizzabili **in via progressiva e sussidiaria (e NON alternativa)**:

- Canale interno.
- Canale esterno.
- Divulgazione pubblica o denuncia all'A.G.

Si rappresenta che MARMOLES MAN, **per la gestione delle segnalazioni tramite utilizzo del Canale interno, ha nominato un Comitato Etico, esterno, autonomo ed indipendente:**

- **posta raccomandata:** Organismo di Vigilanza c/o MARMOLE MAN Srl, Viale Domenico Zaccagna n. 38, 54033 Carrara (MS). Si raccomanda l'invio della segnalazione in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante, un indirizzo e un numero di telefono ove poter essere ricontattato, il tutto unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento; la seconda con oggetto e descrizione della segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata all'Organismo di Vigilanza");

- **in forma orale** tramite incontro da richiedere attraverso l'invio di posta raccomandata (come sopra); la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura della funzione designata addetto mediante verbale. Il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

L'Odv garantirà **la riservatezza dell'identità del segnalante, di eventuali persone coinvolte e/o menzionate, nonché del contenuto della documentazione fornita**. Se effettuata in forma anonima, la segnalazione deve necessariamente essere supportata da evidenze gravi e concordanti.

Secondariamente, si rappresenta che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attivato un proprio portale che funge in via generale da canale di segnalazione esterna ed è raggiungibile al link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> .

Il canale di segnalazione esterna può essere utilizzato esclusivamente:

- se non è presente il canale di segnalazione interna in quanto non obbligatorio, oppure è presente ma non attivo, oppure attivo ma non conforme al D. Lgs. n. 24/2023;
- se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che, in caso di segnalazione interna, non gli verrebbe dato il dovuto seguito o si esporrebbe a un rischio di ritorsione;
- se il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna a cui non è stato dato alcun seguito;
- se il segnalante ha i fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o

palese per il pubblico interesse.

In via ulteriormente residuale, quando non è possibile avvalersi né del canale di segnalazione interno né di quello esterno, la normativa prevede la possibilità per il segnalante di rendere autonomamente di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (es. TV, radio, social network, etc.) ovvero di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per qualunque informazione o richiesta di chiarimenti, MARMOLES MAN rimane a completa disposizione.

I migliori saluti

MARMOLES MAN SRL

_

SISTEMA WHISTLEBLOWING

Il Whistleblowing è un sistema di comunicazione diretta fra ogni singola risorsa di MARMOLES MAN SRL e L'Odv mediante il quale è possibile **segnalare delle condotte illecite** di cui si sia venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Attraverso questo sistema viene data attuazione ad un sistema di monitoraggio e segnalazione che consenta l'individuazione anticipata di una soluzione a determinate problematiche nonché la prevenzione di altre.

La finalità è quella di introdurre, oltre al sistema dei controlli ordinari, una modalità di comunicazione diretta fra ogni singolo dipendente e il Comitato Etico che, **garantendo l'anonimato del segnalante**, possa far conseguire l'obiettivo del continuo miglioramento dell'organizzazione aziendale.

I canali attraverso i quali sarà possibile inviare le segnalazioni di cui sopra sono:

Posta raccomandata: Organismo di Vigilanza c/o MARMOLE MAN Srl, Viale Domenico Zaccagna n. 38, 54033 Carrara (MS)

Nel caso di segnalazione a mezzo posta raccomandata, si prega di predisporre due buste separate:

- **la prima** con i dati identificativi del segnalante, indirizzo e numero di telefono per essere ricontattato, oltre alla copia di un proprio documento di riconoscimento;
- **la seconda** con oggetto, descrizione della segnalazione e il nome della società presso cui è dipendente;
- Entrambe le buste andranno inserite in una **terza busta esterna** che rechi la dicitura "RISERVATO ALL'Odv";

ATTENZIONE

Le segnalazioni, se anonime, verranno prese in considerazione solo se supportate da evidenze gravi e concordanti. In mancanza, colui che vorrà effettuare una segnalazione dovrà SEMPRE indicare il proprio nome e cognome.

Il Comitato Etico avrà cura di adottare gli opportuni provvedimenti per garantire l'anonimato del segnalante relativamente alla sua identità, al contenuto della segnalazione e alla documentazione fornita.

Informativa privacy completa disponibile nel sito web aziendale.

Documento n. 3
Informativa ex artt. 13 e 14, Reg. UE 2016/679

La presente informativa è redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito semplicemente "Regolamento" o "GDPR") al fine di informarla che i Suoi dati personali potranno essere raccolti e trattati nell'ambito delle attività di segnalazione di condotte illecite e comportamenti sospetti di cui la S.V. è venuta a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (di seguito semplicemente "segnalazione whistleblowing") e che possano costituire una violazione delle norme che disciplinano le attività di MARMOLES MAN.

Il presente documento è da intendersi integrativo di ulteriori informative già consegnate alla S.V. (es. informativa ai dipendenti) e non reitererà il contenuto di esse.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento, da intendersi quale soggetto che definisce le modalità e le finalità del trattamento dei Suoi dati personali è MARMOLES MAN con sede legale in CARRARA (MS), Viale Domenico Zaccagna n. 38. Per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali da parte di MARMOLES MAN può effettuare apposita richiesta all'indirizzo mail privacy@marmolesman.it oppure tramite posta raccomandata all'indirizzo: MARMOLES MAN SRL Viale Domenico Zaccagna n. 38, 54033 Carrara (MS);

2. FONTE DEI DATI TRATTATI

Le informazioni possono essere fornite:

- nella segnalazione, dal Segnalante;
- nel corso delle necessarie attività istruttorie (a titolo esemplificativo, da fonti pubbliche, terzi intervistati, etc.);
- durante il processo di gestione della segnalazione;

3. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Qualora il Segnalante non decida di conservare l'anonimato possono essere trattati dati personali allo stesso riferibili, nello specifico:

- o dati anagrafici;
- o dati di contatto;
- o eventuali dati di natura particolare ai sensi dell'art. 9 GDPR, *in quanto idonei a rivelare uno stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio, etc.), l'idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni, l'adesione ad un sindacato e/o ad un partito politico, la titolarità di cariche pubbliche elettive o infine le convinzioni religiose*;
- o eventuali dati c.d. giudiziari ai sensi dell'art. 10 GDPR *in quanto relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza*;
- o qualsiasi dato personale contenuto nell'oggetto della segnalazione.

A seguito della segnalazione possono essere trattati dati personali riferiti a terzi soggetti (potenziali autori di un illecito o di una irregolarità che rientrano tra quelle segnalabili o soggetti informati sui fatti), nello specifico:

- o dati anagrafici;
- o dati di contatto;
- o eventuali dati di natura particolare ai sensi dell'art. 9 GDPR, *in quanto idonei a rivelare uno stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio, etc.), l'idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni, l'adesione ad un sindacato e/o ad un partito politico, la titolarità di cariche pubbliche elettive o infine le convinzioni religiose*;
- o eventuali dati c.d. giudiziari ai sensi dell'art. 10 GDPR *in quanto relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza*;

- qualsiasi dato personale contenuto nell'oggetto della segnalazione.
- I dati personali che dovessero emergere dalle successive attività istruttorie;

Saranno acquisiti i soli dati personali strettamente necessari e pertinenti al raggiungimento delle finalità di seguito indicate, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) GDPR.

4. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratterà i dati personali suindicati:

1. Al fine di gestire e dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute, ivi incluse le attività di accertamento e le indagini interne legate alla verifica delle condotte oggetto di segnalazione e l'instaurazione di procedimenti, anche disciplinari, nei limiti di quanto richiesto dalle norme applicabili. Inoltre, i dati personali potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, dei soggetti pubblici nel rispetto delle formalità di legge. I dati saranno trattati, altresì, per prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari.

Pertanto, la base giuridica che giustifica la liceità del trattamento è rappresentata dalla necessità di adempiere ad obblighi di legge e di eseguire compiti di interesse pubblico cui è sottoposto il Titolare del trattamento e disposizioni di Autorità legittimate dalla legge [art. 6, par. 1, lett. c) ed e); art. 9, par. 2, lett. b) e g); art. 10 GDPR].

Un eventuale disvelamento dell'identità del soggetto segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni o comunque autorizzate avverrà con il consenso espresso del segnalante [art. 6, par. 1, lett. a) GDPR].

2. Al fine di: i) soddisfare esigenze di controllo interno del Titolare e di monitoraggio dei rischi aziendali, nonché per l'ottimizzazione e l'efficientamento dei processi gestionali aziendali e amministrativi interni; ii) accertare, esercitare o difendere un diritto o un interesse legittimo del Titolare in ogni sede competente a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione; iii) gestire la sicurezza informatica e tutelare il patrimonio e la sicurezza dei dati, l'assistenza degli utenti e la manutenzione dei sistemi di sicurezza e protezione perimetrale dei log di traffico riguardanti le connessioni alla Piattaforma di *whistleblowing* registrati sui sistemi aziendali.

Pertanto, la base giuridica che giustifica la liceità del trattamento è rappresentata dalla necessità di perseguire un legittimo interesse del Titolare [art. 6, par. 1, lett. f) GDPR].

Il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate non consente al segnalante di trasmettere le segnalazioni Whistleblowing.

Il conferimento dei dati comuni, quali ad esempio dati anagrafici o di contatto, da parte del segnalante deve intendersi volontario, essendo riconosciuta dalla legge la possibilità di effettuare una segnalazione in forma anonima (v. infra).

5. SEGNALAZIONE IN FORMA ANONIMA

Qualora la S.V. si trovasse a dover trasmettere una segnalazione Whistleblowing, il conferimento dei Suoi dati personali dovrà intendersi come assolutamente facoltativo.

In caso di mancato conferimento dei dati, la segnalazione verrà presa in considerazione purché supportata da elementi circostanziati e dettagliati; ciò implica che verranno accettate e vagliate anche segnalazioni rese in forma anonima, dove per "anonima" deve intendersi il loro essere prive di indicazioni circa l'identità del segnalante.

Con riferimento all'identità del soggetto segnalato, il conferimento dei dati personali è analogamente facoltativo ma, in difetto, si procederà a gestire la segnalazione solo in presenza di ulteriori elementi che consentano di individuare l'autore del fatto contestato e di poter proseguire nelle opportune verifiche.

Nell'eventualità in cui Lei abbia deciso di rivelare spontaneamente la Sua identità nella segnalazione

Whistleblowing, i Suoi dati verranno trattati solo da personale espressamente autorizzato all'espletamento di tale attività e vincolato da rigidi impegni alla riservatezza, sia in merito alle Sue generalità, che al contenuto della segnalazione.

È in ogni caso fatta salva la condivisione del contenuto della segnalazione con determinati soggetti espressamente individuati dalla legge (v. infra p.to 6 - c).

6. DESTINATARI E COMUNICAZIONE DEI DATI

Tutti i dati personali inclusi nella segnalazione, ivi inclusi i Suoi dati personali, e, più in generale, la documentazione prodotta a supporto della stessa, non saranno oggetto di diffusione, fatta salva l'ipotesi in cui la comunicazione o diffusione sia richiesta in conformità alla legge, da soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza o prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente p.to 3, i dati potrebbero essere condivisi nella misura strettamente necessaria con alcuni soggetti terzi, qualora esigenze istruttorie richiedano che MARMOLES MAN li metta a conoscenza del contenuto della segnalazione o del contenuto della documentazione allegata.

Tutti i soggetti in questione, di seguito elencati, sono formalmente autorizzati al trattamento e a ciò opportunamente istruiti e formati, nonché vincolati all'obbligo di segretezza in merito alle informazioni di ogni genere apprese in occasione delle segnalazioni Whistleblowing.

I soggetti in questione sono:

- a) L'Odv ed ogni altra persona che opera sotto la sua autorità, debitamente autorizzata al trattamento secondo il disposto dell'art. 2-quaterdecies, D.lgs. 196/2003;
- b) fornitori e consulenti esterni, con i quali MARMOLES MAN ha stipulato accordi ex art. 28 GDPR per il trattamento dei dati e che pertanto agiscono in qualità di responsabili del trattamento fornendo supporto alla Società relativamente alle attività di gestione della segnalazione Whistleblowing;
- c) soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in ragione di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. Tali soggetti sono tutti titolari autonomi del trattamento.

7. MODALITA' DI TRATTAMENTO

Le informazioni come sopra individuate vengono trattate dai membri dell'Odv, composto da soggetti appositamente nominati in qualità di soggetti autorizzati e a tal fine adeguatamente formati.

La raccolta dei dati avviene con modalità informatiche e analogiche, secondo quanto definito nel Protocollo Whistleblowing, in modo da garantire la riservatezza dei segnalanti e degli eventuali altri soggetti coinvolti e la confidenzialità delle informazioni presenti all'interno delle segnalazioni.

Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera lecita, corretta e trasparente, nel rispetto di ogni vigente normativa e con modalità bilanciate rispetto ai differenti interessi coinvolti.

I dati saranno raccolti e registrati per scopi determinati espliciti e legittimi, ovverosia al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni ricevute; i dati personali manifestamente inutili al trattamento della segnalazione non verranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati senza indugio.

Il Titolare assicura che i dati siano esatti e, se necessario, ne dispone l'aggiornamento; assicura altresì l'adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione da gestire.

Il trattamento dei dati avverrà tramite supporti e strumenti informatici e analogici con modalità e tempistiche strettamente necessarie a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. MARMOLES MAN impiega adeguate misure di sicurezza organizzative, tecniche e fisiche idonee a tutelare le informazioni da possibili alterazioni, distruzione, perdita, furto, utilizzo improprio o illegittimo.

8. TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in Paesi terzi. Nel caso in cui si rendesse necessario un trasferimento di dati extra UE, la Società verificherà che i fornitori prestino garanzie adeguate, così come

previsto dagli artt. 44 e seguenti GDPR.

L'elenco completo e aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare ai recapiti sopra indicati.

9. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario ad espletare le finalità già indicate nei precedenti paragrafi e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della segnalazione, salvo il caso una conservazione ulteriore si renda necessaria in virtù di obblighi previsti dalla legge (ad esempio, nel caso in cui sia in corso un procedimento giudiziario o disciplinare, fino alla conclusione dello stesso). Il Titolare, giunto tale termine, provvederà alla cancellazione dei dati personali.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Gli interessati, in via generale e previa prova della propria identità, hanno il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento:

- La conferma dell'esistenza o meno di un trattamento dei dati forniti, le finalità, le categorie di dati trattati, i destinatari, il periodo di conservazione e, ove applicabile, la fonte di essi (art. 15, GDPR). La persona oggetto di segnalazione Whistleblowing non ha la facoltà di esercitare questo diritto;
- La rettifica senza ingiustificato ritardo dei Suoi dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti (art. 16, GDPR);
- La cancellazione senza ingiustificato ritardo dei Suoi dati (art. 17, GDPR);
- La limitazione del trattamento dei Suoi dati art. 18, GDPR qualora, ad esempio, ritenga che il trattamento operato da MARMOLES MAN sia illecito e/o inappropriato;
- La portabilità dei Suoi dati ex art. 20, GDPR, ove applicabile. Dietro Sua espressa richiesta le verrà fornito l'elenco dei dati personali che La riguardano, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (es. file excel);
- La revoca del consenso eventualmente fornito per qualsivoglia finalità. Ciò non pregiudica la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della richiesta;
- Di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali ai sensi dell'art. 21, GDPR;

Con particolare riferimento all'ultimo punto, il diritto di opporsi al trattamento effettuato sulla base del legittimo interesse della società potrà essere esercitato, secondo quanto previsto dall'art. 21, co. 1 GDPR, esponendo gli specifici motivi connessi alla Sua situazione particolare sui quali si fonda l'opposizione; in tali casi MARMOLES MAN si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali salvo che vi siano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui Suoi interessi, diritti e libertà, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

La Sua richiesta verrà evasa non oltre un mese dalla ricezione; il termine è estendibile fino a un massimo di ulteriori due mesi nei casi di particolare complessità.

MARMOLES MAN rappresenta che, ai sensi dell'art. 2-undecies, D.Lgs. 196/2003, i diritti sopra elencati non possono essere esercitati con richiesta al Titolare o con reclamo ex art. 77 GDPR, qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del soggetto che effettua una segnalazione Whistleblowing. Il pregiudizio verrà valutato caso per caso in forma concreta. MARMOLES MAN dichiara di volersi avvalere della suddetta limitazione solo qualora si tratti di una misura necessaria e proporzionata e che, in tale eventualità, le verrà comunicato in forma scritta e senza ritardo.

In ogni caso, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia contrario alla normativa vigente, l'interessato ha:

- diritto di adire le competenti sedi giudiziarie ex art. 79 GDPR, fatti salvi i limiti di cui all'art. 2-undecies, D.Lgs. 196/2003;
- sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, quale autorità di controllo competente. Ulteriori informazioni in merito ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante all'indirizzo www.garanteprivacy.it

